



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

29 giugno 2015

Ai Sigg.ri componenti il Nucleo di Valutazione:

Dott.ssa Vincenza Pastore

[vincenza-pastore@libero.it](mailto:vincenza-pastore@libero.it)

Rag. Cataldo Roselli

[cataldo.roselli.ba@istruzione.it](mailto:cataldo.roselli.ba@istruzione.it)

Geom. Luigi Vitrani

[geomvitrani.luigi@alice.it](mailto:geomvitrani.luigi@alice.it)

Ai Sigg.ri componenti il Collegio dei Revisori:

Dott. Giuseppe Laurino

[laurino.g@odcecfoggiapec.it](mailto:laurino.g@odcecfoggiapec.it)

Dott. Salvatore Baldassarre

[sbaldassarre@legalmail.it](mailto:sbaldassarre@legalmail.it)

Dott. Mario Massaro

[mario.massaro@pec.it](mailto:mario.massaro@pec.it)

Al Dirigente II Settore

Dott. Giuseppe Di Biase

Sede

e p. c. Al Sig. Sindaco

Sede


Oggetto: Nota prot. n. 10996 in data 2 aprile 2015, ad oggetto: "Determinazione fondo retribuzione di risultato del personale dirigente anno 2013." **Comunicazione notizie.**

Si fa seguito alla nota in oggetto, pervenuta all'attenzione della scrivente in data 3 aprile 2015, indirizzata anche ai componenti dell'Organo di revisione contabile e, per conoscenza, al Sindaco con la quale, per i motivi ivi espressi, è stato chiesto *"un cortese riscontro sulla correttezza dell'importo relativo alla Retribuzione di risultato dei Dirigenti per l'anno 2013, definito nella ultima nota richiamata, viste le dinamiche che hanno più volte modificato sia l'importo che la denominazione delle componenti del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente, al fine di provvedere a quanto di competenza"* e, con la presente, si comunica quanto segue:

In via preliminare, onde valutare la correttezza dell'iter procedimentale posto in essere dal competente ufficio, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato del personale dirigente di questo ente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento, come innovato:


U  
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Comune di Canosa di Puglia  
Protocollo N. 0021835/2015 del 30/06/2015

- l'art.4 CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie locali 23.12.1999, come modificato dall'art.4 CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie locali 22.2.2006, rubricato “**Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente**”, per le materie enumerate al comma 1 del medesimo, prevede che le stesse, negli enti con meno di cinque dirigenti, siano oggetto di concertazione, giusta previsione contenuta al comma 4 del medesimo articolo; la concertazione è disciplinata dall'art.8 CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie locali 23.12.1999, come modificato dall'art.6, comma 2, CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie locali 22.2.2006;
- l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) nella **Raccolta Sistemática delle disposizioni contrattuali**, riferite all'Area II (Dirigenza Regioni ed Autonomie locali), datata Settembre 2012, alla pag.12, nella nota 26, riferita alla **Concertazione**, testualmente, recita “ *La determinazione delle materie oggetto di concertazione, operata dalla trattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni dell'art.5, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.34 del D. Lgs. n.150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n.7/2010, n.1/2011 e n. 7/2011 rilasciate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs n.165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell'art.2, commi 17 e 19, del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.*”;
- la circolare n.7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto “Contrattazione Integrativa.Indirizzi Applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150.”, al paragrafo 3. **Applicazione diretta ed immediata.** testualmente, recita “*con riferimento ai contratti integrativi, possono quindi individuarsi, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni. A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa. Secondo la nuova normativa (articolo 40, comma 33-sexies. d.lgs. n.165 del 2001) è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa ..... (omissis)..... B) Il sistema dei controlli. L'articolo 55 del d. lgs. n.150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d. lgs. n.165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della spesa in materia di trattazione integrativa” ma “Controlli in materia di trattazione integrativa”.....(omissis)..... Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della trattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni ..... (omissis)..... In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a tale fine individuati non mutano rispetto al passato ma vengono esplicitamente elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, ..... (omissis).....In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilità economico-finanziaria dei costi della trattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo ( materie espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati alla legge), estendendosi alla finalizzazione della trattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività ..... (omissis).....C) Le sanzioni. Le sanzioni relative alla trattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d. lgs. n. 150 del 2009. Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla trattazione nazionale o dalle norme di legge (si veda il paragrafo 3, sub*




B), le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”; la medesima circolare, al paragrafo 6. **Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in casi di inadempimento.** testualmente, recita “Il comma 4 dell'articolo 40-bis, nuovo testo, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini: a) i contratti integrativi stipulati; b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo; c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo; d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia, sulla base degli schemi già approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti (adempimento già previsto dall'articolo 67 del decreto-legge n.112 del 2008); ..... (omissis)..... In materia di comunicazione e pubblicazione le amministrazioni dovranno provvedere a: - inviare il contratto integrativo con le documentazioni richieste all'Aran o al CNEL; - inviare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'apposito modello ai fini dell'attività di referto e di controllo della Corte dei conti; ..... (omissis)..... pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni il contratto integrativo, con le certificazioni degli organi di controllo e le relazioni illustrative e tecnico-finanziaria; - pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e finanze ..... (omissis)..... Sul complesso di tali adempimenti sono tenuti a vigilare il collegio dei revisori dei conti .....(omissis)..... Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base del principio del tempus regit actum, si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.”;

- la Lettera Circolare n.1 del 17/02/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: **Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze.** ribadisce che “Risultano, peraltro, pienamente operativi ed attuabili tutti gli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità nonché le altre disposizioni dello stesso d. lgs. 150 del 2009, nei termini nello stesso previsti, secondo le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n.7.”;
- la Lettera Circolare n.7/2011 del 05/04/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150: chiarimenti applicativi.** conferma “le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010 n.7, nei termini che sono stati chiariti con la lettera circolare del medesimo Ministro n.1, del 17 febbraio 2011” e conclude “Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal d. lgs. n.150 del 2009 e dal d. lgs. n.165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata circolare n.7/2010. Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.”;
- la Circolare n.15 del 30/04/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto: “**Il conto annuale 2013 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165**”, recante le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2013 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO-Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), nella parte denominata **Responsabile del procedimento amministrativo**, testualmente, recita “Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera come responsabile del procedimento



amministrativo il Dirigente/Funziionario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge n.241/90 e successive modificazioni.....”; la medesima circolare, nella parte denominata **Funzioni dell'organo di controllo interno**, testualmente, recita: “Il Presidente dell'organo di controllo (Collegio dei revisori, Collegio sindacale ecc.), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, deve sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell'intero modello “certificato”, al fine di attestare la conformità dei dati immessi nel sistema SICO con le scritture amministrative e contabili.....”;

- l'allegato alla sopracitata circolare, denominato **Monitoraggio della contrattazione integrativa**, in merito alla verifica delle prescrizioni dell'art.9 comma 2-bis del d.l. n.78/2010 convertito con la legge n.122/2010, ricorda quanto già chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n.12, ovvero, che: i fondi delle annualità dal 2011 al 2014, come in ultimo disposto dall'articolo 1, comma 456 della legge n.147/2013, non possono superare il limite 2010; una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale; non sono soggetti al vincolo del rispetto dell'art.9 comma 2-bis, tra l'altro: 1) le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda; 2) le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n.163/2006; 3) con solo riferimento al personale dirigente, le reggenze affidate a fronte di cessazioni in regime di art.9 comma 2-bis della legge 122/2010; vanno ricomprese, invece, nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI;
- il medesimo allegato, nella parte denominata **Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa**, con riferimento ai documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15, enumera i seguenti:” a) l'atto formale di costituzione del fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione; b) in assenza (eventualmente) di un atto di costituzione del fondo formalmente separato dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, andranno prese a base della compilazione della sezione “Costituzione del fondo” della tabella 15 le evidenze che emergono, al medesimo titolo, dall'accordo annuale debitamente siglato e certificato, usualmente nel preambolo o nella presa d'atto delle parti; c) il contratto integrativo quadriennale (o biennale); d) l'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse siglato in sede di contrattazione integrativa; e) i verbali di certificazione dei fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'art.40-bis, primo comma, del d.lgs. n.165/20001.”;
- il D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014 n.68, recante “**Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche**” all'art.4, definisce le “**Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi**” prevedendo l'obbligo, per gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, del recupero integrale, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate;
- il R.D. 23/05/1924 n.827 recante il **Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato**, all'art.406, testualmente, recita “Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione”;
- l'art. 71 **Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 recante **Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la**



**perequazione Tributaria**, al comma 1, testualmente, recita “ *Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio.....OMISSIS.... I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*”;

- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, nella recentissima deliberazione n.125/2015/PAR del 12 giugno 2015, con riferimento alla materia del “*recupero da parte della Pubblica Amministrazione di somme indebitamente erogate in eccesso ai propri dipendenti* “ si è espressa nel senso che “ *debba riguardare gli importi computati al netto, per le ragioni che si passano ad esporre. Le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa.....OMISSIS.....La Sezione raccomanda la conseguente regolarizzazione dei rapporti con gli Enti interessati alla materia previdenziale, assicurativa e fiscale, anche ai fini della trasparenza dei relativi conti. Vero è che, in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest'ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all'Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.....OMISSIS.....Il recupero si atteggia come comportamento doveroso, privo di valenza provvedimentoale che discende direttamente dall'art.2033 cod.civ.....OMISSIS.....non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. In conclusione, la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033, c.c., è sì un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, ma che va esercitato ed adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente.*”;
- per quanto concerne l'obbligo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si richiamano, a tal proposito, l'art.7, c.5, d. lgs.30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.: “*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”; l'art.8, c.1: “ *Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio*”; infine, l'art.45, c.1: “*Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi*”; e c.4: “ *I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori*”.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene non conforme al quadro normativo ed alle disposizioni contrattuali citate l'attività posta in essere dal Dirigente Settore Finanze - Personale, in quanto carente dell'atto sostitutivo del contratto decentrato, in virtù del numero dei dirigenti, inferiore a cinque, in servizio presso il Comune di Canosa di Puglia nel periodo di riferimento; per espressa previsione contrattuale sull'utilizzo del fondo salario accessorio dei dirigenti, occorre attivare la preventiva informazione alle oo.ss. ed alle rappresentanze territoriali; decorsi i giorni previsti per tale modulo di relazioni sindacali, qualora non vi fosse stata richiesta di concertazione (cosa della quale non si può avere certezza, in assenza della preventiva informazione), occorre darne atto in un verbale da approvare, insieme all'ipotesi di utilizzo del fondo, con apposito provvedimento dirigenziale; nell'ipotesi di utilizzo dovevano essere esposti tutti gli importi, ivi compresi quelli non soggetti al tetto del D.L.



n.78/2010, più volte citati, quelli derivanti da precise disposizioni di legge, quelli costituenti economie dell'esercizio precedente, quelli corrispondenti agli incarichi dirigenziali ad interim, nonché le decurtazioni per malattia; su tale ipotesi di utilizzo, corredata dalla relazione economico-finanziaria e da quella illustrativa degli istituti applicati, occorre acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi; infine, occorre procedere con immediatezza, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell'evento, al recupero delle somme indebitamente corrisposte, a valere sulla posizione che viene erogata mese per mese, insieme al trattamento economico fondamentale. Inoltre, non è una lettera del Dirigente del Settore Finanze che può determinare gli importi ulteriori da decurtare sulla indennità di risultato anno 2013, mai esposta nella sua reale consistenza in un provvedimento dirigenziale. Analogamente, non può una lettera a firma del Presidente del Collegio dei revisori certificare l'effettivo importo da erogare come indennità di risultato ai dirigenti nell'anno 2013.

In disparte i diversi profili attinenti le responsabilità circa la mancata pubblicizzazione di tale accordo, sostitutivo del contratto decentrato, come previsto dal D.Lgs.n.165/2001, come innovato dal D. Lgs. N.150/2009, sopra richiamati.

Pertanto, con la presente, si invita il Dirigente Settore Finanze a rivedere il fondo per la retribuzione di risultato dell'anno 2013 dei dirigenti, attivando tutte le procedure di legge, onde conformare il comportamento di questa amministrazione alle disposizioni di carattere generale previste.

Si assegna, a tal fine, un termine di giorni quindici.

Tanto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, onde evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

Il Segretario Generale  
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

